

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6806 del 28/12/2018
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 <i>ç</i> RINNOVO CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE TIDONE AD USO AGRICOLO IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DEI BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO N° 1145 DEL 06/02/2012 CONCESSIONARIO : SCROCCHI FERDINANDO COD. SISTEB: PC11T0007/18RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2018-7016 del 21/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventotto DICEMBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 – RINNOVO CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE TIDONE AD USO AGRICOLO IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DEI BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO N° 1145 DEL 06/02/2012

CONCESSIONARIO : SCROCCHI FERDINANDO

COD. SISTEB: PC11T0007/18RN01

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n°173/2014 ;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015, n°99 del 30/11/2015 e n° 58 del 08/06/2018 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA:

- l'istanza, assunta al prot. ARPAE n° 2740 del 21/02/2018, del sig. Scrocchi Ferdinando (C.F.: SCR FNN 33B14 B025T), volta all'ottenimento del rinnovo della concessione di cui alla determinazione del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po N° 1145 in data 06/02/2018 relativa all'utilizzo di area demaniale del torrente Tidone ad uso agricolo;
- vista la determinazione dirigenziale n° 1145 del 06/02/2012 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Fiume Po con la quale è stata rilasciata al sig. Scrocchi Ferdinando la concessione all'utilizzo di area demaniale del torrente Tidone ad uso agricolo;

PRESO ATTO:

- dell'avviso relativo alla domanda di concessione avvenuta in data 18/04/2018 sul BURERT n° 97 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla L.R. n. 7/2004, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni;
- della nota, assunta al prot. ARPAE n°9599 del 14/06/2018, con la quale l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Affluenti Po, ha trasmesso "nulla osta idraulico" favorevole con prescrizioni evidenziando che l'effettiva superficie concedibile, rilevata in contraddittorio, è pari a mq 6930,00;

VERIFICATO che la ditta richiedente:

- risulta in regola con il versamento dei canoni dovuti per il periodo di validità della concessione rilasciata con determinazione dirigenziale n° 1145 del 06/02/2012 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Fiume Po;
- in data 08/03/2018 ha versato l'importo di €. 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 27/08/2018 ha versato l'importo di € 267,67 a titolo canone per il periodo febbraio-dicembre 2018;
- in data 27/08/2018 ha versato l'importo di € 67,00 quale integrazione deposito cauzionale mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta Regionale - Depositi cauzionali passivi;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione di cui all'oggetto;

DATO ATTO del parere di regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento per il decentramento amministrativo di ARPAE;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- a) di rilasciare sino al 31/12/2023 e per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed Enti, al sig. SCROCCHI FERDINANDO (C.F. SCR FNN 33B14 B025T) la concessione di area demaniale del torrente Tidone in località "IL MOSCHETTO" del comune di GRAGNANO TREBBIENSE della superficie complessiva di mq. 6.930,00 ad uso agricolo, secondo la planimetria allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Identificazione catastale: Fg. 6 mappale 114/parte del comune di Gragnano Trebbiense
- b) di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, parte integrante del presente atto;

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all' "Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile -di Protezione Civile - Servizio Area Affluenti del Po" per quanto di competenza.

La Responsabile della SAC.

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
Proc. PC11T0007/18RN01
Concessionario: SCROCCHI FERDINANDO (C.F. : SCRFNN33B14B025T)

Art. 1
Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale del torrente Tidone in comune di Gragnano Trebbiense ad uso agricolo, identificata catastalmente:

- porzione di area censita al mappale 114 del fg. 6 del comune di Gragnano Trebbiense della superficie complessiva di mq.6930,00.

Art. 2
Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia sino al 31/12/2023.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Art. 3
Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell'art. 19 , punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'**Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica**, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio Area Affluenti Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione a terzi;
- mancato pagamento di due annualità di canone.

Articolo 4
Canone , cauzione e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale pari ad € 292,00;

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno ,fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015.;

2) A partire dal 2019 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;

3) L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari € 292,00;

4) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5
Obblighi e condizioni generali

1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

2) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

3) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :

-la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;

-la conservazione dei beni concessi;

-la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (parapetti in legno, tabellazione segnaletica, custodia rimozione di pericoli ecc.).

4) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'**Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica** espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5) Il concessionario non deve apportare alcuna variazione plano-altimetrica all'area concessa, così come individuata negli elaborati grafici agli atti di questa Struttura ed alle planimetrie allegate, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

6) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

7) Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.

Art. 6

Prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico del Servizio Area Affluenti Po trasmesso con nota assunta al prot. ARPAE N° 9599 del 14/06/2018

1) La concessione viene accordata al fine di permettere al concessionario la coltivazione ed il godimento dei prodotti agricoli.

2) Questo Servizio si riserva la facoltà di chiedere in ogni qualsiasi momento lo sgombrò dell'area che viene concessa, per poter ivi dar corso a eventuali lavori di sistemazione idraulica, senza che per questo il concessionario abbia diritto a compensi di sorta.

3) Resta vietata la costruzione di qualsiasi opera di difesa artificiale delle sponde, sia con materiale pietroso che con piantumazione di alberi e cespugli.

4) È fatto obbligo all'Ente concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Area Affluenti Po - Ambito di Piacenza.

5) Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua pubblici ed opere idrauliche di cui al T.U. n° 523/1904 e s.m. e i. nonché alla L.R. n° 7/2004 e s. m. e i.; in particolare ai sensi dell'art. 96 lettera f) del RD, il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partire dalla distanza di mt. 5,00 dalla linea di sponda attuale. In caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di 5,00 metri.

6) Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno. **IL CONCESSIONARIO È RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DELL'AREA IN CONCESSIONE.**

7) Al termine dell'utilizzo l'area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.